

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

tel, 011-940 73 06- Fax 011-9407271

ORDINANZA N. 30

Baldissero Torinese 19.07.2012

IL SINDACO

Rilevato che, in data 10.07.2012, si è verificato il crollo di parte del muro di sostegno del terrapieno, posto a monte della strada sterrata di accesso agli interni dei civici 2/30 e 2/11 di via Berruto, di proprietà dei sigg.ri MASPRONE Giuseppe e GALLARETO Rosa, distinta al C.T. Foglio n.23 mapp. nn. 440-393 - 125;

Visto il verbale di accertamento e rilievi effettuato dall'agente scelto di P.M. TOSCO Mauro, unitamente all'arch. Guido MARGARINI, in data 10 luglio 2012, dal quale è stato accertato il crollo di un tratto di muro in cemento armato di contenimento terra, posto a monte della strada in questione per una lunghezza di circa mt.8, nonchè si è rilevato che i rimanenti tratti dei muri di sostegno presentano una notevole inclinazione verso il sedime stradale e numerose fessurazioni dovute alla presenza di alberi d'alto fusto, posti nella parte retrostante degli stessi, pregiudicandone l'idoneità statica;

Considerata, altresì, l'urgenza di provvedere all'immediata rimozione del muro crollato sulla strada di accesso agli interni dei civici 2/30 e 2/11 di via Berruto e alla demolizione dei restanti tratti di muro posti a delimitazione dell'area di proprietà, al fine di tutelare l'incolumità di quanti transitano con veicoli e a piedi sia sulla strada di accesso sterrata che sulla strada provinciale n.116 via Chieri

visto l'art. 54, comma 1, lett. b), del T.U. leggi sull'ordinamento comunale di cui al d.lgs 18/08/2000, n.267;

visto lo Statuto Comunale

ORDINA

residenti in Baldissero Torinese - via xxxxxxxxxxxxx

in qualità di proprietari dell'immobile identificato al C.T. Foglio n. 23 mapp. n. 393-440 - 125

- 1) l'immediata messa in sicurezza del terrapieno, sostenuto dal muro parzialmente crollato, in premessa descritto,;
- 2) la rimozione immediata del muro crollato sulla strada privata in questione, e lo smaltimento dello stesso nel pieno rispetto delle norme dettate dall'art.186 del D.Lvo 03.04.2006 n. 152 e smi;

- 3) demolizione dei restanti tratti di muro di sostegno posti lungo il perimetro dell'area identificata al C.T. Foglio n.23 mapp. nn. -125 393 -440 e messa in sicurezza del relativo terrapieno, con eventuale abbattimento delle piante d'alto fusto poste nella parte retrostante degli stessi, e smaltimento del materiale demolito nel pieno rispetto delle norme dettate dall'art.186 del D.Lvo 03.04.2006 n. 152 e smi;
- 4) la presentazione, presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, nel termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza, di relazione tecnica dettagliata, a firma di professionista abilitato, illustrativa delle soluzione tecniche adottate per l'immediata messa in sicurezza del terrapieno di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3

RICHIAMA

Le responsabilità civili e penali in caso di danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in dipendenza del precario stato delle strutture in questione.

FA CARICO

di adottare nel frattempo ogni provvedimento cautelativo atto a garantire la pubblica e privata incolumità.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia notificata agli interessati;
- 2)che l'ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per n.15 giorni consecutivi;
- 3) che copia della stessa venga inviata alla
 - Provincia di Torino servizio viabilità
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri Fax 011- 9405424
- 4) che La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE:

- la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito specificate:
 - 1º violazione nell'anno: pagamento di una somma da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00, applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari ad € 500,00, se la violazione non costituisce reato:
 - Violazioni successive alla 1º: pagamento di una somma da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 4.000,00, applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00, se la violazione non costituisce reato;
- ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notificazione ricorso gerarchico al Prefetto ovvero nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n.1034) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, n.1199).

Baldissero Torinese 19.07.2012